



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- | | | |
|------------------|------------|-----------------|
| 1) dr Michele | Monteleone | Presidente rel. |
| 2) Dr M. Letizia | D'Orsi | Giudice |
| 3) Dr Michele | Cuoco | Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentata ai sensi della D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, con riserva di deposito della proposta, piano e documentazione prescritta ai commi II e III del art. 161 L.F., depositata in data 13.05.2021 dalla MANUFATTI IN CEMENTO E MATERIALI EDILI M.C.M. s.r.l., con sede in Montecalvo Irpino (Av), Loc. Cretazzo snc C.F. e numero di iscrizione del registro delle imprese di Avellino 00541100640 e numero del R.E.A. AV-84754;

rilevato che la nuova formulazione dell'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto

esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, oltre che, infine, della prescritta documentazione,

rilevato che il tribunale (rectius il giudice), dopo la presentazione del ricorso deve fissare un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg., non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 gg;

ritenuto che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il tribunale verifichi l'esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso, bensì la stessa legittimazione del proponente, attraverso una verifica "dell'ammissione alla procedura, per quanto attiene a tutti gli aspetti di legittimità del ricorso", al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto con cui concede il termine per il deposito della proposta e del piano;

che pur riservato ad un momento successivo il contenuto del piano e della proposta ai creditori, poiché gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese (formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del

ricorso alla cancelleria del tribunale essendo oggi previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo a quello del deposito del ricorso in cancelleria), è richiesto al Tribunale un riscontro di legalità e legittimità del ricorso;

che in ragione della retrodatazione degli effetti dell'ammissione alla procedura di concordato alla fase di presentazione di un ricorso in assenza di un piano, si rende necessario, anche al fine di evitare strumentalizzazioni e abusi del nuovo istituto, che il tribunale eserciti un controllo non solo formale della regolarità del ricorso, bensì diretto alla verifica della legittimità della procedura attraverso il riscontro della propria competenza, dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivo per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il tribunale è dunque chiamato a verificare :

- a) la sua competenza;
- b) che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori;
- c) che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
- d) la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;
- e) che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;

Tanto premesso,

ritenuta la competenza di questo tribunale, avendo la società la propria sede legale in un comune ricompreso all'interno del circondario del tribunale adito;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi **ma non l'elenco dei creditori;**

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società, **ma non risulta allegata la deliberazione di cui all'art 152, 2° comma l.f.;**

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f.;

che pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento rubricato sub nr. R.G. 90/2020 (G.D. dr. Michele Cuoco) e che pertanto non può essere concesso un termine superiore a gg. 60;

che in ossequio al disposto normativo di cui all' VIII co. dell'art. 161 l.f. vanno disposti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione economico e finanziaria dell'impresa e pertanto, si appalesa necessaria la nomina del commissario giudiziale, ai sensi del novellato art. 161 VI co. l.f., che coadiuvi il tribunale nelle operazioni di controllo e verifica;

P.Q.M.

applicato l'art. 161 VI comma l.f.

concede alla società istante il termine di giorni 60 dalla data del deposito in cancelleria del presente provvedimento per il

deposito del piano e di tutta la documentazione prevista ai sensi dei commi II e III dell'articolo richiamato;

nomina G.D. il dr. Michele Cuoco, già designato per la trattazione del fascicolo prefallimentare rubricato sub R.G. 90/2020;

nomina Commissario Giudiziale Dr.ssa Luciana Carpentieri e Dr.ssa Mariateresa Pacelli – Benevento, disponendo che le stesse riferisca periodicamente al giudice relatore in merito all'attività dell'impresa ricorrente;

applicato l'art. 161 VIII co. 1.f.,

dispone che il debitore depositi entro gg. 10, sotto la vigilanza dell'Ufficio Commissariale, la documentazione ad oggi non prodotta, a pena di inammissibilità;

dispone che il debitore depositi in cancelleria a cadenza periodica di 30 giorni una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e i pagamenti d'importo superiore ad € 50.000, previa autorizzazione del Tribunale e comunicazione all'Ufficio del Commissario Giudiziale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Pone infine a carico dell'istante l'onere della immediata comunicazione delle richieste di pignoramento pervenute sia al giudice relatore che al Commissario Giudiziale designato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione anche al P.M. – sede, ai sensi dell'art. 161 IV co. 1.f.

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del 19.05.2021

Il Presidente
Dr. Michele Monteleone